



Consiglio Generale degli Italiani all'Estero
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

43 ASSEMBLEA PLENARIA
RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE TEMATICA
Diritti Civili, Politici e Partecipazione

In premessa bisogna precisare che la III Commissione tematica del CGIE ha in questa sessione dovuto ricostituire gli Organi interni, con l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Segretario. Al fine di favorire la più ampia partecipazione a questo momento democratico, essa ha dovuto predisporre un ordine del giorno con una contrazione degli argomenti di merito al fine di soddisfare questi necessari obblighi procedurali.

Gli Organi costituiti dopo le elezioni svolte, sono i seguenti:

- Consigliere Fabrizio Benvignati, Presidente della Commissione;
- Consigliere Guillermo Rucci, Vicepresidente della Commissione;
- Consigliere Giuseppe Rauseo, Segretario della Commissione.

Nel merito, dunque la Commissione si è concentrata quindi solo su alcune questioni.

La prima questione è attinente la conversione in legge, Legge 132/2018, del cd "Decreto Sicurezza" (Decreto Legge 113/2018) che prevede importanti novità in materia di Cittadinanza, in particolare con l'introduzione nella Legge 91/1992 dell'articolo 9.1, che recita: " 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per

soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

In particolare si è esaminata l'applicazione della norma nel caso di richiesta di Cittadinanza da parte del coniuge straniero di cittadino italiano. La Commissione ha effettuato innanzitutto Presidente una valutazione comparata, secondo l'esperienza e conoscenza della legislazione vigente sul punto nei paesi di residenza attuale o passata dei componenti, riscontrando che il requisito di conoscenza almeno media della lingua nazionale in caso di richiesta di Cittadinanza da parte del coniuge è la normalità nei propri paesi e che la presenza del requisito non deve essere vissuto come un ostacolo ma come un presupposto base per esercitare effettivamente i propri diritti di cittadino ed un requisito fondamentale per l'integrazione. Sul punto dunque la Commissione non ha nulla da obiettare. Obiezioni invece sono sollevate sulla procedura di certificazione del grado della conoscenza richiesta della lingua italiana, che la legge restringe a pochi enti, tali da rendere molto oneroso, perlomeno negli Stati più vasti, e quindi difficile, conseguire la certificazione. La Commissione chiede quindi che il CGIE solleciti affinché il Governo ed il Parlamento si impegnino a trovare soluzione adeguate di diversificazione maggiore dei soggetti certificatori, che non rendano difficile, oneroso, e quindi in sostanza ostativo del diritto alla cittadinanza, oltre i termini di ragionevolezza, il requisito della conoscenza della lingua italiana con certificazione del livello richiesto dalla legge.

La Commissione ha poi esaminato un secondo aspetto critico del riconoscimento della cittadinanza italiana, e cioè l'attuale blocco della procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di alcuni Consolati a richiedenti quali discendenti in linea retta di avi che avevamo acquisito la cittadinanza straniera per applicazione dello ius soli da parte

dei paesi di emigrazione, in particolare qualora l'avo fosse figlio di padre che aveva acquisito (anche) la cittadinanza straniera tra il 1865 ed il 1912.

In tale periodo, infatti, dunque prima dell'emanazione dell'articolo 7 della L.555/1912¹, che consentiva al cittadino italiano di conservare la cittadinanza italiana anche qualora fosse ritenuto proprio cittadino dallo stato straniero per nascita, era vigente il combinato disposto degli articoli 6 ed 11 del Codice Civile del Regno del 1865², lì dove recitavano, al contrario, che la cittadinanza si perdeva per il solo fatto di aver ottenuto la cittadinanza straniera e che il figlio nato in paese estero da padre che avesse perso la cittadinanza prima della sua nascita fosse cittadino straniero.

La Commissione ha richiesto la presenza di un funzionario dell'Ufficio Giuridico competente del MAE al fine di conoscere le ragioni, le nuove ragioni visto che in passato questa tesi non è stata sostenuta, a sostegno di una interpretazione così restrittiva. In mancanza, visto che nessun funzionario si è presentato, ed in attesa di audirlo successivamente, esprime forti perplessità qualora l'interpretazione fosse ostativa per una serie di ragioni interpretative della legislazione vigente. La prima è che, ammesso e non concesso che il padre avesse perso la cittadinanza, qualora anche la madre fosse stata cittadina italiana, sempre in applicazione del Codice del Regno del 1865, ai sensi sempre dell'articolo undici, l'avrebbe persa semplicemente perché moglie. Ora dal 1975 tutta la giurisprudenza costituzionale e della Suprema Corte (si ricorda solo la sentenza Cass. Sez. Un. 25.02.2009 n.4466 che traccia vari principi applicabili a questa fattispecie) ha chiarito che è discriminatorio e quindi illegittimo considerare caducata la cittadinanza della moglie per il solo fatto di seguire le sorti o la cittadinanza del marito, anche per fatti antecedenti al 1948. Quindi in questi casi, qualora la moglie fosse stata italiana, il discendente, indipendentemente dalle vicende del padre, dovrebbe vedersela riconosciuta da parte di madre, la quale mai ha ottenuto la cittadinanza straniera se non in qualità di moglie. Così come, secondo la Commissione,

¹ Legge 13 giugno 1912, n. 555, articolo 7: " Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi"

² Codice Civile del Regno d'Italia 1865, articolo 6: "il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza italiana prima del suo nascimento, è riputato straniero"
Articolo 11: "La cittadinanza italiana si perde... (omissis) ...da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero; (omissis) La moglie ed i figli di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a mantenere la loro residenza nel Regno".

qualora il padre avesse perduto la cittadinanza in applicazione del Codice Civile del 1865 per il sol fatto di vedersela attribuita dal paese straniero di emigrazione ma fosse sopravvissuto fino all' entrata in vigore dell' articolo 7 della L.555/1912, essendo lo stato di cittadino italiano imprescrittibile e l' illegittimità costituzionale sanzionabile anche per norme precedenti alla entrata in vigore della Costituzione italiana, qualora incidenti su posizione di diritto ancora rivendicabili, quali appunto quelle imprescrittibili (di nuovo si fa riferimento, tra le altre alla Massima della Cassazione già ricordata), ne risulterebbe l' illegittimità dell' articolo 7 nella parte in cui consentiva al cittadino il mantenimento della cittadinanza italiana qualora il paese straniero gli avesse attribuito anche la propria per nascita ma non nel caso in cui gliela avesse attribuita per residenza.

In ogni caso la Commissione osserva che non è legittimo interpretare il termine "ottenere la cittadinanza straniera" come un mero fatto. Ottenere, dal latino "ob-tinere" significa richiedere, domandare, cioè un qualsiasi comportamento positivo diretto (dichiarazione fatta all' Ufficiale dello Stato civile di rinunciare alla Cittadinanza italiana) o indiretto (prestare il servizio militare per la "potenza estera", oppure accettare impiego da Governo straniero, come recita l' articolo 11 del Codice Civile del 1865) che esprime una volontà attiva. In assenza di una qualsiasi azione volitiva diretta o indiretta, il padre cittadino italiano non aveva "ottenuto" la cittadinanza straniera, ma questa era stata ad esso attribuita, che è cosa diversa e che non può rientrare nella casistica atta a far perdere allo stesso la cittadinanza italiana. La Commissione per questo sollecita un intervento del CGIE affinché gli uffici del MAE determinino la non ostatività al riconoscimento della cittadinanza italiana al discendente per il fatto che l' avo si era visto attribuire anche la cittadinanza straniera per applicazione dello ius soli nel periodo antecedente al 1912 già a legislazione vigente o, in mancanza, la Commissione propone che il CGIE solleciti un intervento legislativo di proposta governativa o parlamentare che sani queste situazioni consentendo ai discendenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in questi casi.

La Commissione infine ha ritenuto che l' avvicinarsi della fine della Consiliatura rendesse opportuno raccogliere e "fare tesoro" della esperienza vissuta dai Consiglieri delle procedure interne del CGIE. Per questo motivo ha ritenuto che fosse utile proporre un adeguamento del Regolamento interno del CGIE. Di ciò ha informato il Segretario Generale

che l'ha invitata a procedere nei lavori, impegnandosi a proporre in modo opportuno all'Assemblea che la Commissione iniziasse il processo di revisione offrendo un testo base di lavoro. Dunque la Commissione ha iniziato ad elaborare una bozza di testo base della revisione del Regolamento interno che offrirà a breve agli Organi del CGIE (Segretario Generale, Comitato di Presidenza, Assemblea plenaria) per procedere alla discussione della sua revisione e la sua approvazione entro la 44 Assemblea plenaria.